



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

L-SOCIOLOGIA

Sede di Forlì

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	3
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	3
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	3
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE	4
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	4
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	4
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	4
ART. 11 – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	5
ART. 12 TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO	5
ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE	6
ART. 14 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI	6

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in *Sociologia*, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze nelle aree:

- Capacità di comprensione della lingua italiana
- Essenziali competenze logico-matematiche

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno

b. Modalità di ammissione

- Modalità di verifica delle conoscenze e competenze. Obblighi formativi aggiuntivi

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante prova scritta.

La verifica può essere composta di più sezioni, ciascuna riferita alle diverse conoscenze richieste per l'accesso. La verifica delle conoscenze è considerata positivamente assolta con il raggiungimento nella prova di selezione della votazione minima indicata nell'avviso di ammissione al corso.

Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste nella frequenza ad un corso tutoriale e superamento della relativa prova.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) che si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Per ciascun insegnamento che prevede, da piano didattico allegato, l'obbligo di frequenza, lo studente è tenuto a frequentare almeno il 70% delle ore previste.

Gli studenti che effettuano un periodo di studio o tirocinio all'estero (come per esempio Erasmus o Overseas) sono esonerati dall'obbligo di frequenza agli insegnamenti le cui lezioni si siano svolte nel

semestre di permanenza all'estero. Lo studente dovrà concordare con il docente responsabile del corso un programma idoneo a colmare le eventuali lacune dovute alla mancata frequenza.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 11 – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Per ciascun insegnamento obbligatorio è previsto lo svolgimento di un corso tutoriale che potrà svolgersi totalmente o in parte in modalità e-learning, rivolto in particolare agli studenti lavoratori o con particolari esigenze.

a. Prove intermedie.

Ad esclusione delle attività laboratoriali, per ciascun insegnamento è prevista la somministrazione di almeno una prova intermedia al fine di testare le conoscenze acquisite per quanto concerne sia le lezioni svolte sia i materiali del programma relativi alle tematiche già affrontate.

Ogni docente comunicherà nel dettaglio, tramite la Guida dello studente, le modalità di svolgimento delle prove intermedie e dell'esame.

b. Modulazione della datazione degli appelli.

L'organizzazione dei periodi d'esame prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo è strutturata al fine di permettere un congruo intervallo tra gli appelli delle diverse materie insegnate nel semestre.

Per ciascun insegnamento, lo studente potrà decidere se svolgere le prove intermedie o l'esame totale. In caso scegliesse l'esame totale, per ciascun insegnamento lo studente potrà accedere a 2 dei 3 appelli offerti nella sessione prevista alla fine del semestre in cui si sono tenute le lezioni, e ad 1 appello nella sessione successiva, oltre all'appello di settembre.

In caso scegliesse di sostenere le prove intermedie, per ciascun insegnamento lo studente potrà accedere ad 1 dei 3 appelli offerti nella sessione prevista alla fine del semestre in cui si sono tenute le lezioni, nonché all'appello di settembre.

Se uno studente frequentante non supera le prove intermedie svolte durante il semestre (cioè ha una media complessiva insufficiente), avrà accesso alle medesime possibilità previste per uno studente che sostiene l'esame totale (quindi 2 appelli nella sessione successiva al corso e un appello nella sessione seguente, oltre all'appello di settembre).

Il recupero durante il corso o al termine dello stesso sarà a discrezione di ogni singolo docente.

Per lo studente che partecipa ai progetti Erasmus o Overseas, lo studente fuori corso e lo studente che intenda laurearsi nella prima sessione di laurea disponibile (luglio) possono essere previsti ulteriori appelli d'esame.

c. Sul sito del Corso di studio è pubblicata la Guida all'organizzazione didattica, dove sono indicate nello specifico le modalità di applicazione dell'organizzazione didattica.

ART. 12 TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;

- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto e successiva discussione pubblica su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio;

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Nella prova finale lo studente dimostra di essere in grado di predisporre in modo autonomo un elaborato scritto, conducendo un'analisi teoricamente fondata e supportata dall'utilizzo di una metodologia adeguata. Il tema prescelto tra quelli di sicura rilevanza sociologica, e possibilmente trasversale alle conoscenze acquisite durante il periodo di studi, è concordato con un docente e presentato oralmente davanti ad una Commissione composta da almeno tre professori. Lo studente è tenuto a laurearsi in uno degli insegnamenti previsti nel suo piano di studi. Lo studente che intende laurearsi in un insegnamento non previsto nel suo piano di studi, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di Studio che, sulla base della motivazione fornita, delibererà in merito.

Le modalità di redazione e le regole per l'attribuzione del voto sono stabilite dal Consiglio di corso di laurea e rese note tramite il Portale d'Ateneo.

La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

ART. 14 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.